

Publicato in Albo informatico 18.6.2020

D E C R E T O

I L R E T T O R E

- Vista la L. 9.5.1989, n. 168 e s.m.;
- Vista la L. 30.12.2040, n. 240 e s.m.;
- Richiamato lo Statuto dell'Università degli studi di Genova;
- Richiamato il regolamento generale di Ateneo;
- Richiamato il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Richiamato il regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni;
- Richiamato il decreto rettorale n. 729 del 13.6.2014, di costituzione, a decorrere dall'1.7.2014, del Centro di servizio di Ateneo "Accademia per il *management* sanitario (AMAS)";
- Considerata la delibera del consiglio scientifico in data 16.4.2020, che ha approvato la proposta di rinnovo del centro;
- Considerata il parere del senato accademico in data 16.6.2020 e la delibera del consiglio di amministrazione in data 17.6.2020;

D E C R E T A

Art 1. A decorrere dall'1.7.2020 è rinnovato il Centro accademia per il *management* sanitario (AMAS), che è disciplinato dalle norme di funzionamento riportate in allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto. In allegato B sono riportati gli emendamenti rispetto alle disposizioni di organizzazione e funzionamento vigenti al 30.6.2020, data di precedente scadenza del centro.

Art 2. A decorrere dall'1.7.2020 i seguenti docenti sono nominati per un biennio, fino al 30.6.2022, componenti del comitato scientifico di AMAS, che è costituito nella seguente composizione:

1. Marco CAPECCHI – ricercatore, s.s.d. IUS/01 – diritto privato, afferente al dipartimento di giurisprudenza
2. Roberto FIOCCA – ordinario, s.s.d. MED/08 – anatomia patologica, afferente al dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate (DISC)
3. Giancarlo ICARDI – ordinario, MED/42 – igiene generale e applicata, afferente al dipartimento di scienze della salute (DISSAL)
4. Marcello MONTEFIORI - associato, s.s.d. SECS-P/03 – scienza delle finanze, afferente al dipartimento di economia
5. Mauro PALUMBO – professore ordinario, s.s.d. SPS/07 – sociologia generale, afferente al dipartimento di scienze della formazione (DISFOR)
6. Angela TESTI – docente a contratto presso il dipartimento di medicina interna e specialità mediche (DIMI)

7. Mara ZUCCARDI MERLI – docente a contatto presso il dipartimento di economia.

Art 3. Il presente decreto è pubblicato nell'albo informatico e sul sito *web* istituzionale di Ateneo, nella pagina di AMAS. Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l'area legale e generale – servizio affari generali

I L R E T T O R E

ALLEGATO A**NORME DI FUNZIONAMENTO**Sommario

Art. 1 - Rinnovo e finalità.....	1
Art. 2 - Attività.....	1
Art. 3 - Durata.....	1
Art. 4 - Sede.....	2
Art. 5 - Organi del centro.....	2
Art. 6 - Comitato scientifico.....	2
Art. 7 - Presidente.....	3
Art. 8 - Personale, risorse, gestione amministrativo-contabile.....	3
Art. 9 - Beni inventariabili.....	4
Art. 10 - Valutazione.....	4
Art. 11 - Scioglimento.....	4
Art. 12 - Norme transitorie e finali.....	4

Art. 1 - Rinnovo e finalità

1. È rinnovato il centro di servizio di Ateneo "Accademia per il *Management* Sanitario" (AMAS), di seguito anche "centro" o "AMAS", ai sensi dello Statuto e del regolamento generale di Ateneo.
2. Il centro è una struttura finalizzata alla gestione di servizi e alla promozione di attività di interesse generale dell'Ateneo. Con AMAS l'Università degli studi di Genova intende offrire una risposta organica e sistematica alle esigenze di alta formazione manageriale in sanità, finalizzata a fornire risposte il più possibile aderenti alle esigenze dell'utenza, garantendo lo sviluppo delle conoscenze e competenze richieste dai differenti ruoli dirigenziali nell'ambito socio-sanitario.

Art. 2 - Attività

1. AMAS, in accordo con le politiche di Ateneo, promuove le attività universitarie e la loro integrazione con le realtà locali, nazionali e internazionali nel campo d'elezione.
2. L'attività di AMAS è esplicitata in un piano di attività sottoposto annualmente all'approvazione del comitato scientifico prima dell'inizio dei corsi. Ogni corso è attivato sulla base di un piano economico e finanziario che attesti il pareggio tra costi e proventi, incluso il trattamento economico dei docenti esterni.
3. In particolare, il centro, fatte salve le competenze attribuite ai dipartimenti e alle scuole dallo Statuto, svolge le seguenti attività:
 - a) in via prioritaria mette in atto interventi e azioni volti a realizzare i percorsi formativi previsti dagli artt. 3 *bis* e 16 *quinquies* del D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche, nello specifico indirizzati alle figure di:
 - direttori generali, amministrativi, sanitari e socio-sanitari di aziende ed enti del servizio sanitario;
 - direttori di struttura complessa;
 - dirigenti di aziende ed enti del servizio sanitario.

Lo svolgimento di tale attività avviene secondo i criteri di accreditamento riconosciuti all'Accademia per il management sanitario dalla Regione Liguria, D.G.R. 5/10/2012, n.1192 e ss.mm. e ii., che riconosce i seguenti percorsi formativi:

- Corso di formazione manageriale per i dirigenti di struttura complessa;
 - Corso di rivalidazione del certificato di formazione manageriale per i dirigenti di struttura complessa;
 - Corso per direttori generali, amministrativi, sanitari e socio-sanitari di aziende sanitarie;
 - Corsi a catalogo per figure manageriali in sanità.
- b) AMAS può attivare inoltre percorsi formativi *post lauream*, anche a distanza, rivolti ad altre figure che svolgono presso enti pubblici e privati funzioni in ambito amministrativo-gestionale, sociale, sanitario e socio-sanitario;
 - c) AMAS può svolgere, altresì, supporto all'attività di ricerca e di valutazione a favore dei soggetti che operano nel sistema sanitario nei processi di gestione e innovazione dell'assistenza socio-sanitaria e per misurare la capacità del sistema sanitario regionale e delle aziende sanitarie di essere efficaci ed efficienti, erogando servizi appropriati e in linea con i bisogni della popolazione.
4. Per lo svolgimento delle suddette attività e al fine di promuovere il consolidamento della presenza dell'Ateneo sul territorio, il centro, nel rispetto delle proprie finalità, può stipulare intese con dipartimenti e scuole, nonché convenzioni e accordi di *partnership* con soggetti del contesto istituzionale ed economico interessati a interagire con il mondo universitario. A tal fine, nel rispetto degli indirizzi del direttore generale, si avvale del supporto dell'area dirigenziale preposta all'apprendimento permanente, e, di concerto con le rispettive strutture di afferenza o di assegnazione, dell'eventuale supporto di altri docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo.

Art. 3 - Durata

1. Il centro ha durata di sei anni, rinnovabile con delibera del consiglio di amministrazione, su parere del senato accademico e proposta del comitato scientifico.

Art. 4 - Sede

1. Il centro ha sede presso appositi locali messi a disposizione dell'area dirigenziale preposta all'apprendimento permanente.

Art. 5 - Organi del centro

1. Sono organi del centro:
 - a) il comitato scientifico;
 - b) il presidente.

Art. 6 - Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico è l'organo di indirizzo, programmazione generale, deliberazione delle linee di sviluppo e di controllo delle attività del centro.
2. Il comitato scientifico propone agli organi di governo, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, le modifiche al presente decreto, secondo quanto previsto all'art. 12. Adotta, in conformità al regolamento generale di Ateneo, ogni altro atto di natura regolamentare necessario al raggiungimento dei propri fini.
3. Il comitato scientifico è convocato almeno due volte l'anno dal presidente.
4. Il comitato scientifico esercita le seguenti funzioni:
 - a) approva le linee generali di indirizzo e programmatiche di spesa, il programma triennale di sviluppo e il piano annuale di attività del centro, inerente all'istituzione, all'attivazione e alla soppressione di corsi coerenti con la finalità di AMAS;
 - b) approva i singoli progetti formativi e, in particolare:
 - analizza il profilo dei progetti, definendo il corpo docente per le attività didattiche previste, scelto sia tra i docenti dell'Ateneo sia tra esterni all'Ateneo o professionisti o altri soggetti ritenuti idonei per la loro competenza e professionalità;
 - elabora, con il supporto del dirigente dell'area dirigenziale preposta all'apprendimento permanente, il correlato piano economico-finanziario, anche con riferimento agli eventuali corrispettivi economici delle lezioni;
 - vigila sulla qualità scientifico culturale dei corsi;
 - c) verifica annualmente lo stato di avanzamento delle attività e la loro gestione;
 - d) valuta annualmente il raggiungimento degli obiettivi;
 - e) approva una relazione consuntiva annuale sull'attività svolta per gli organi di governo e, su loro richiesta, relazioni periodiche;
 - f) approva e aggiorna i tariffari delle prestazioni in aderenza alle previsioni contenute nei regolamenti dell'Ateneo;
 - g) approva annualmente i documenti contabili di programmazione e consuntivi, secondo il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e gli indirizzi in materia degli organi di governo;
 - h) approva le convenzioni e i contratti attivi e passivi, nei limiti previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dagli indirizzi in materia degli organi di governo, verificando, per i contratti attivi, la possibilità di svolgimento e la congruenza con le finalità istituzionali;
 - i) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.
5. Il comitato scientifico, nominato con decreto rettorale, è così composto: 7 membri designati dal Rettore, scelti preferibilmente tra i docenti di ruolo. Possono far parte del comitato anche esperti di chiara fama nel settore e docenti che, pur avendo concluso il proprio rapporto di lavoro con l'Ateneo, intrattengano con lo stesso un rapporto di servizio in quanto titolari di un contratto di insegnamento o di ricerca ai sensi della vigente normativa, e docenti emeriti. La perdita dello status di "docente", come definito dallo Statuto, di "docente a contratto", di "titolare di contratto di ricerca" o di "docente emerito" comporta la decadenza dal ruolo di componente del comitato scientifico.

6. Alle riunioni presenza il dirigente dell'area dirigenziale preposta all'apprendimento permanente, o suo delegato, con funzioni consultive per gli aspetti gestionali.
7. I componenti del comitato scientifico rimangono in carica un biennio e possono essere confermati.
8. Le decisioni del comitato scientifico sono assunte tramite delibere collegiali. Le adunanze del comitato scientifico sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti e un'effettiva interazione tra i componenti del comitato scientifico.
9. Per quanto concerne le modalità di convocazione delle adunanze, la predisposizione dell'ordine del giorno, le riunioni con modalità telematiche, le attribuzioni del presidente, la disciplina delle adunanze, le modalità di votazione e la verbalizzazione delle sedute si rinvia alle disposizioni dello Statuto e del regolamento generale di Ateneo.

Art. 7 - Presidente

1. Il presidente del centro, nominato dal rettore, è eletto dal comitato scientifico al proprio interno, fra i professori di ruolo a tempo pieno. La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta dei componenti del comitato scientifico; è eletto colui che riporta il maggior numero di voti. La carica di presidente è incompatibile con le cariche di senatore accademico, di consigliere di amministrazione, con il regime d'impegno a tempo definito, con l'autorizzazione a dedicarsi a esclusiva attività di ricerca presso altra istituzione e con il congedo per motivi di studio e di ricerca. Il presidente resta in carica due anni e può essere rieletto consecutivamente due volte.
2. Il presidente rappresenta il centro, esercita, per gli aspetti didattici correlati alle attività di AMAS, funzioni di iniziativa, coordinamento, di sovrintendenza e di vigilanza su tutte le attività del centro ed è responsabile del perseguimento delle sue finalità. In particolare:
 - a) convoca e presiede il comitato scientifico, ne predispone l'ordine del giorno e dà esecuzione alle relative deliberazioni;
 - b) vigila sull'osservanza delle norme vigenti;
 - c) predispone, coadiuvato dall'area dirigenziale preposta all'apprendimento permanente, il programma triennale di sviluppo e degli interventi, i piani annuali di attività e le relazioni periodiche e consuntive;
 - d) svolge i compiti previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dagli indirizzi in materia degli organi di governo;
 - e) adotta, in caso di comprovata urgenza, provvedimenti di competenza del comitato scientifico, da sottoporre a successiva ratifica dello stesso: in assenza di ratifica il provvedimento del presidente perde efficacia fin dall'inizio;
 - f) esercita tutte le altre attribuzioni demandate dalle norme vigenti.
3. Il presidente designa un vicepresidente del comitato scientifico del centro che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Egli resta in carica per la durata del mandato del presidente, fatta salva la facoltà del presidente stesso di sostituirlo in qualsiasi momento.

Art. 8 - Personale, risorse, gestione amministrativo-contabile

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità il centro si avvale del supporto dell'area dirigenziale preposta all'apprendimento permanente, del relativo *budget* economico e degli investimenti e delle relative risorse umane e strumentali.
2. La gestione delle risorse finanziarie avviene secondo quanto previsto dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché dagli indirizzi in materia deliberati dagli organi di governo. AMAS non è un centro autonomo di gestione, non ha autonomia amministrativa e gestionale né patrimoniale e non dispone di un proprio *budget* economico e degli investimenti. AMAS può porre in essere gli atti finalizzati alla realizzazione dei suoi scopi istituzionali. Le risorse finanziarie del centro sono allocate con idoneo titolo nella proposta di *budget* economico e degli investimenti

dell'area dirigenziale preposta all'apprendimento permanente, con destinazione vincolata alle attività del centro.

3. Costituiscono dotazione finanziaria del centro le seguenti risorse:
 - a) il contributo di funzionamento ordinario, assegnato annualmente dall'Ateneo;
 - b) altri eventuali finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Ateneo;
 - c) eventuali fondi provenienti da soggetti pubblici e/o privati finalizzati ai compiti e alle attività del centro;
 - d) proventi da attività in conto terzi svolta dal centro.

Art. 9 - Beni inventariabili

1. Il centro dispone dei beni acquisiti direttamente o al medesimo concessi in uso, i quali sono, rispettivamente, annotati sull'inventario e sul registro dei beni in uso.

Art. 10 - Valutazione

1. Il centro è soggetto a una valutazione periodica, di natura funzionale ed economica, a cura degli organi di governo, con possibilità di avvalersi di revisori esterni.

Art. 11 - Scioglimento

1. AMAS può essere sciolto con decreto rettorale, su delibera del consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, sentito il comitato scientifico, fatto salvo il caso di motivata impossibilità di riunirlo o di motivata urgenza.

Art. 12 - Norme transitorie e finali

1. Eventuali modifiche al presente provvedimento sono disposte con decreto rettorale, su delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, anche su proposta approvata dal comitato scientifico del centro con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
2. Per tutto quanto non contemplato dal presente provvedimento si fa rinvio allo Statuto e ai regolamenti dell'Ateneo.

ALLEGATO B

Dispositivo di cui al D.R. n. 729 del 13.6.2014	Modifiche (...): parti cassate
<p>Art 1 - Costituzione e finalità</p> <p>1. A seguito del riconoscimento della presenza, nell'ambito dell'offerta formativa di Ateneo, dell'attività dell'Accademia per il Management Sanitario (AMAS), a decorrere dall'inizio del mese successivo all'emanazione del presente decreto rettorale, è costituito il centro di servizio di Ateneo "Accademia per il Management Sanitario" (AMAS), di seguito anche "centro" o "AMAS", ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 e della IX disposizione transitoria e finale, comma 3, dello Statuto.</p> <p>2. Il centro è una struttura finalizzata alla gestione di servizi e alla promozione di attività di interesse generale dell'Ateneo. Con AMAS l'Università degli studi di Genova intende offrire una risposta organica e sistematica alle esigenze di alta formazione manageriale in sanità, finalizzata a fornire risposte il più possibile aderenti alle esigenze dell'utenza, garantendo lo sviluppo delle conoscenze e competenze richieste dai differenti ruoli dirigenziali nell'ambito sociosanitario.</p>	<p>Art 1 - <u>Rinnovo</u> e finalità</p> <p>1. (...) È (...) rinnovato il centro di servizio di Ateneo "Accademia per il Management Sanitario" (AMAS), di seguito anche "centro" o "AMAS", (...) ai sensi dello Statuto e del regolamento generale di Ateneo.</p> <p>Idem</p>
<p>Art. 2 - Attività</p> <p>1. AMAS, in accordo con le politiche di Ateneo, promuove le attività universitarie e la loro integrazione con le realtà locali, nazionali e internazionali nel campo d'elezione.</p> <p>2. L'attività di AMAS è esplicitata in un piano di attività sottoposto annualmente all'approvazione del comitato scientifico prima dell'inizio dei corsi. Ogni corso è attivato sulla base di un piano economico e finanziario che attesti il pareggio tra costi e proventi, ivi incluso il trattamento economico dei docenti esterni.</p> <p>3. In particolare il centro, fatte salve le competenze attribuite ai dipartimenti e alle scuole dallo Statuto, svolge le seguenti attività: a) in via prioritaria mette in atto interventi e azioni volti a realizzare i percorsi formativi previsti dagli artt. 3 <i>bis</i> e 16 <i>quinquies</i> del D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche, nello specifico indirizzati alle figure di:</p>	<p>Art. 2 - Attività</p> <p>Idem</p> <p>2. L'attività di AMAS è esplicitata in un piano di attività sottoposto annualmente all'approvazione del comitato scientifico prima dell'inizio dei corsi. Ogni corso è attivato sulla base di un piano economico e finanziario che attesti il pareggio tra costi e proventi, (...) incluso il trattamento economico dei docenti esterni.</p> <p>3. In particolare il centro, fatte salve le competenze attribuite ai dipartimenti e alle scuole dallo Statuto, svolge le seguenti attività: a) in via prioritaria mette in atto interventi e azioni volti a realizzare i percorsi formativi previsti dagli artt. 3 <i>bis</i> e 16 <i>quinquies</i> del D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche, nello specifico indirizzati alle figure di:</p>

<p>- direttori generali, amministrativi e sanitari di aziende ed enti del servizio sanitario;</p> <p>- direttori di struttura complessa;</p> <p>- dirigenti di aziende ed enti del servizio sanitario.</p> <p>Lo svolgimento di tale attività avviene secondo i criteri di accreditamento riconosciuti all'Accademia per il management sanitario dalla Regione Liguria, D.G.R. 5/10/2012, n.1192, che riconosce i seguenti percorsi formativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corso di formazione manageriale per i dirigenti di struttura complessa; - Corso di rivalidazione del certificato di formazione manageriale per i dirigenti di struttura complessa; - Corso per direttori generali di aziende sanitarie; <p>b) AMAS può attivare inoltre percorsi formativi <i>post lauream</i>, anche a distanza, rivolti ad altre figure che svolgono presso enti pubblici e privati funzioni in ambito amministrativo-gestionale, sociale, sanitario e socio sanitario;</p> <p>c) AMAS può svolgere, altresì, supporto all'attività di ricerca e di valutazione a favore dei soggetti che operano nel sistema sanitario nei processi di gestione e innovazione dell'assistenza socio-sanitaria e per misurare la capacità del sistema sanitario regionale e delle aziende sanitarie di essere efficaci ed efficienti, erogando servizi appropriati e in linea con i bisogni della popolazione.</p> <p>4. Per lo svolgimento delle suddette attività e al fine di promuovere il consolidamento della presenza dell'Ateneo sul territorio, il centro, nel rispetto delle proprie finalità, può stipulare intese con dipartimenti e scuole, nonché convenzioni e accordi di <i>partnership</i> con soggetti del contesto istituzionale ed economico interessati a interagire con il mondo universitario. A tal fine, nel rispetto degli indirizzi del direttore generale, si avvale del supporto dell'area formazione permanente e <i>post lauream</i>, e, di concerto con le rispettive strutture di afferenza o di assegnazione, dell'eventuale supporto di altri docenti, ricercatori e personale tecnico amministrativo.</p>	<p>- direttori generali, amministrativi, (...) sanitari e socio sanitari di aziende ed enti del servizio sanitario;</p> <p>- direttori di struttura complessa;</p> <p>- dirigenti di aziende ed enti del servizio sanitario.</p> <p>Lo svolgimento di tale attività avviene secondo i criteri di accreditamento riconosciuti all'Accademia per il management sanitario dalla Regione Liguria, D.G.R. 5/10/2012, n.1192 e ss.mm. e ii., che riconosce i seguenti percorsi formativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corso di formazione manageriale per i dirigenti di struttura complessa; - Corso di rivalidazione del certificato di formazione manageriale per i dirigenti di struttura complessa; - Corso per direttori generali, amministrativi, sanitari e socio sanitari di aziende sanitarie; - Corsi a catalogo per figure manageriali in sanità. <p>b) AMAS può attivare inoltre percorsi formativi <i>post lauream</i>, anche a distanza, rivolti ad altre figure che svolgono presso enti pubblici e privati funzioni in ambito amministrativo-gestionale, sociale, sanitario e socio sanitario;</p> <p>c) AMAS può svolgere, altresì, supporto all'attività di ricerca e di valutazione a favore dei soggetti che operano nel sistema sanitario nei processi di gestione e innovazione dell'assistenza socio-sanitaria e per misurare la capacità del sistema sanitario regionale e delle aziende sanitarie di essere efficaci ed efficienti, erogando servizi appropriati e in linea con i bisogni della popolazione.</p> <p>4. Per lo svolgimento delle suddette attività e al fine di promuovere il consolidamento della presenza dell'Ateneo sul territorio, il centro, nel rispetto delle proprie finalità, può stipulare intese con dipartimenti e scuole, nonché convenzioni e accordi di <i>partnership</i> con soggetti del contesto istituzionale ed economico interessati a interagire con il mondo universitario. A tal fine, nel rispetto degli indirizzi del direttore generale, si avvale del supporto dell'area dirigenziale preposta all'apprendimento permanente, e, di concerto con le rispettive strutture di afferenza o di assegnazione, dell'eventuale supporto di altri docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo.</p>
<p>Art. 3 – Durata</p> <p>1. Il centro ha durata di sei anni, rinnovabile con delibera del consiglio di amministrazione, su parere</p>	<p>Idem</p>

del senato accademico e proposta del comitato scientifico.	
<p>Art. 4 – Sede</p> <p>1. Il centro ha sede presso appositi locali messi a disposizione dalla scuola di scienze mediche e farmaceutiche, come indicato nell'allegato A al presente decreto.</p>	<p>Art. 4 – Sede</p> <p>1. Il centro ha sede presso appositi locali messi a disposizione dell'area dirigenziale preposta all'apprendimento permanente.</p>
<p>Art. 5 - Organi del centro</p> <p>1. Sono organi del centro:</p> <p>a) il comitato scientifico;</p> <p>b) il presidente.</p>	Idem
<p>Art. 6 - Il comitato scientifico</p> <p>1. Il comitato scientifico è l'organo di indirizzo, programmazione generale, deliberazione delle linee di sviluppo e di controllo delle attività del centro.</p> <p>2. Il comitato scientifico propone agli organi di governo, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, le modifiche al presente decreto, secondo quanto previsto all'art. 12. Adotta, in conformità al regolamento generale di Ateneo, ogni altro atto di natura regolamentare necessario al raggiungimento dei propri fini.</p> <p>3. Il comitato scientifico è convocato almeno due volte l'anno dal presidente.</p> <p>4. Il comitato scientifico esercita le seguenti funzioni:</p> <p>a) approva le linee generali di indirizzo e programmatiche di spesa, il programma triennale di sviluppo e il piano annuale di attività del centro, inerente all'istituzione, all'attivazione e alla soppressione di corsi coerenti con la finalità di AMAS;</p> <p>b) approva i singoli progetti formativi e, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - analizza il profilo dei progetti, definendo il corpo docente per le attività didattiche previste, scelto sia tra i docenti dell'Ateneo sia tra esterni all'Ateneo o professionisti o altri soggetti ritenuti idonei per la loro competenza e professionalità; 	<p>Art. 6 - (...) Comitato scientifico</p> <p>Idem</p> <p>Idem</p> <p>Idem</p> <p>Idem</p> <p>Idem</p> <p>Idem</p> <p>Idem</p>

<ul style="list-style-type: none"> - elabora, con il supporto del dirigente dell'area formazione permanente e <i>post lauream</i>, il correlato piano economico-finanziario, anche con riferimento agli eventuali corrispettivi economici delle lezioni; - vigila sulla qualità scientifico culturale dei corsi; 	<ul style="list-style-type: none"> - elabora, con il supporto del dirigente dell'area dirigenziale preposta all'apprendimento permanente, il correlato piano economico-finanziario, anche con riferimento agli eventuali corrispettivi economici delle lezioni;
<p>c) verifica annualmente lo stato di avanzamento delle attività e la loro gestione;</p>	<p>Idem</p>
<p>d) valuta annualmente il raggiungimento degli obiettivi;</p>	<p>Idem</p>
<p>e) approva una relazione consuntiva annuale sull'attività svolta per gli organi di governo e, su loro richiesta, relazioni periodiche;</p>	<p>Idem</p>
<p>f) approva e aggiorna i tariffari delle prestazioni in aderenza alle previsioni contenute nei regolamenti dell'Ateneo;</p>	<p>Idem</p>
<p>g) approva annualmente i documenti contabili di programmazione e consuntivi, secondo le linee operative per la contabilità economico-patrimoniale e il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità vigente;</p>	<p>g) approva annualmente i documenti contabili di programmazione e consuntivi, secondo (...) il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (...) e gli indirizzi in materia degli organi di governo;</p>
<p>h) approva le convenzioni e i contratti attivi e passivi, nei limiti previsti dalle linee operative per la contabilità economico-patrimoniale e dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, verificando, per i contratti attivi, la possibilità di svolgimento e la congruenza con le finalità istituzionali, e conferendo, per i medesimi, mandato al presidente del centro affinché ne curi la comunicazione al rettore;</p>	<p>h) approva le convenzioni e i contratti attivi e passivi, nei limiti previsti (...) dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dagli indirizzi in materia degli organi di governo, verificando, per i contratti attivi, la possibilità di svolgimento e la congruenza con le finalità istituzionali (...);</p>
<p>i) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.</p>	<p>Idem</p>
<p>5. Il comitato scientifico, nominato con decreto rettorale, è così composto: - 5 membri designati dal rettore, scelti preferibilmente tra i docenti di ruolo. Possono far parte del comitato anche docenti che, pur avendo concluso il proprio rapporto di lavoro con l'Ateneo, intrattengano con lo stesso un rapporto di servizio in quanto titolari di un contratto di insegnamento ai sensi della vigente normativa, e docenti emeriti. La perdita dello status di "docente", come definito dall'art. 4 dello Statuto,</p>	<p>5. Il comitato scientifico, nominato con decreto rettorale, è così composto: - 7 membri designati dal Rettore, scelti preferibilmente tra i docenti di ruolo. Possono far parte del comitato anche esperti di chiara fama nel settore e docenti che, pur avendo concluso il proprio rapporto di lavoro con l'Ateneo, intrattengano con lo stesso un rapporto di servizio in quanto titolari di un contratto di insegnamento o di ricerca ai sensi della vigente normativa, e docenti emeriti. La perdita dello</p>

<p>di “docente a contratto” o di “docente emerito” comporta la decadenza dal ruolo di componente del comitato scientifico.</p> <p>6. Alle riunioni presenza il dirigente dell’area formazione permanente e <i>post lauream</i>, o suo delegato, con funzioni consultive per gli aspetti gestionali.</p> <p>7. La carica di componente del comitato scientifico è incompatibile con le cariche di senatore accademico, di consigliere di amministrazione.</p> <p>8. I componenti del comitato scientifico rimangono in carica un biennio e possono essere confermati, consecutivamente, due volte.</p> <p>9. Le decisioni del comitato scientifico sono assunte tramite delibere collegiali. Le adunanze del comitato scientifico sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l’identificazione certa dei partecipanti ed un’effettiva interazione tra i componenti del comitato scientifico.</p> <p>10. Per quanto concerne le modalità di convocazione delle adunanze, la predisposizione dell’ordine del giorno, le attribuzioni del presidente, le relazioni tra gli organi, le modalità di votazione e la verbalizzazione delle sedute si rinvia alle disposizioni dello Statuto e del regolamento generale di Ateneo.</p>	<p>status di “docente”, come definito (...) dallo Statuto, di “docente a contratto”, di “titolare di contratto di ricerca” o di “docente emerito” comporta la decadenza dal ruolo di componente del comitato scientifico.</p> <p>6. Alle riunioni presenza il dirigente dell’area dirigenziale preposta all’apprendimento permanente, o suo delegato, con funzioni consultive per gli aspetti gestionali.</p> <p>(...) <i>Eliminato il vincolo dell’incompatibilità, secondo l’indirizzo della governance di sottrarre i centri di servizio dal perimetro di applicazione dello Statuto: e-mail del Rettore del 3/10/2018, inerente a un componente del consiglio di CISI, che, come AMAS qui presente, è centro senza autonomia. (Per memoria: la Legge n. 240/2010 - art. 2, comma 1, lett. s) - e lo Statuto - art. 60 - prevedono, tuttavia, espressamente l’incompatibilità tra le cariche di componente di SA/CA e di componente di altro organo)</i></p> <p>7. I componenti del comitato scientifico rimangono in carica un biennio e possono essere confermati (...). <i>(Eliminato il limite alla rinnovabilità, in aderenza all’art. 61 dello Statuto riferito alle sole cariche accademiche).</i></p> <p>8. Idem</p> <p>9. Per quanto concerne le modalità di convocazione delle adunanze, la predisposizione dell’ordine del giorno, le riunioni con modalità telematiche, le attribuzioni del presidente, (...) la disciplina delle adunanze, le modalità di votazione e la verbalizzazione delle sedute si rinvia alle disposizioni dello Statuto e del regolamento generale di Ateneo.</p>
<p>Art. 7 – Presidente</p> <p>1. Il presidente del centro, nominato dal rettore, è eletto dal comitato scientifico al proprio interno, fra i professori di ruolo a tempo pieno. L’elettorato passivo è riservato ai professori di ruolo di I e II</p>	<p>Art. 7 – Presidente</p> <p>1. Il presidente del centro, nominato dal rettore, è eletto dal comitato scientifico al proprio interno, fra i professori di ruolo a tempo pieno. (...).</p>

<p>fascia che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata biennale del mandato prima della data di collocamento a riposo, ai sensi dell'art.68, comma 1 dello Statuto.</p> <p>La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta dei componenti del comitato scientifico; è eletto colui che riporta il maggior numero di voti.</p> <p>La carica di presidente è incompatibile con le cariche di senatore accademico, di consigliere di amministrazione e con il regime d'impegno a tempo definito ai sensi dell'art.69 dello Statuto, e con l'autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca e con il congedo per motivi di studio e di ricerca.</p> <p>Il presidente resta in carica due anni e può essere rieletto consecutivamente due volte.</p> <p>2. Il presidente rappresenta il centro, esercita, per gli aspetti didattici correlati alle attività di AMAS, funzioni di iniziativa, coordinamento, di sovrintendenza e di vigilanza su tutte le attività del centro ed è responsabile del perseguimento delle sue finalità. In particolare:</p> <p>a) convoca e presiede il comitato scientifico, ne predispone l'ordine del giorno e dà esecuzione alle relative deliberazioni;</p> <p>b) vigila sull'osservanza delle norme vigenti;</p>	<p><i>(requisito mantenuto in quanto espressamente contemplato dall'art. 12, comma 4, del RGA.</i></p> <p><i>Per memoria: tale requisito non è indicato nel decreto istitutivo di CENVIS, in base all'indirizzo della governance di far fuoriuscire i centri di servizio dal perimetro di applicazione dello Statuto).</i></p> <p><i>Il requisito di assicurare la conclusione del mandato è eliminato, poiché l'art. 21 del RGA lo prevede <u>per le sole cariche accademiche</u>. (Per memoria: lo Statuto lo richiede, però, per tutte le cariche, senza distinzione tra "accademiche" e "non").</i></p> <p>Idem</p> <p>La carica di presidente è incompatibile con le cariche di senatore accademico, di consigliere di amministrazione, (...) con il regime d'impegno a tempo definito (...), con l'autorizzazione a dedicarsi a esclusiva attività di ricerca presso altra istituzione e con il congedo per motivi di studio e di ricerca. <i>Sono conservate le incompatibilità con la carica di presidente (carica accademica ai sensi dell'art. 5 dello Statuto) per le seguenti ragioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>la Legge n. 240/2010 (art. 2, comma 1, lett. s)) e lo Statuto (art. 60) prevedono l'incompatibilità tra le cariche accademiche di componente di SA/CA e la carica di componente di organo;</i> - <i>l'art. 12 del RGA prevede espressamente il requisito del tempo pieno per i presidenti i centri di servizio;</i> - <i>l'art. 22 del RGA prevede l'incompatibilità dell'organo monocratico con l'autorizzazione a dedicarsi a esclusiva attività di ricerca presso altra istituzione e con il congedo per motivi di studio o di ricerca.</i> <p>Il presidente resta in carica due anni e può essere rieletto consecutivamente due volte. <i>(Limite alla rinnovabilità previsto dall'art. 61 dello Statuto per le cariche accademiche).</i></p> <p>Idem</p>
--	--

<p>c) predisporre, coadiuvato dall'area formazione permanente e <i>post lauream</i>, il programma triennale di sviluppo e degli interventi, i piani annuali di attività e le relazioni periodiche e consuntiva;</p> <p>d) svolge i compiti previsti dalle linee operative per la contabilità economico-patrimoniale nelle more dell'emanazione del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;</p> <p>e) adotta, in caso di comprovata urgenza, provvedimenti di competenza del comitato scientifico, da sottoporre a successiva ratifica dello stesso: in assenza di ratifica il provvedimento del presidente perde efficacia fin dall'inizio;</p> <p>f) esercita tutte le altre attribuzioni demandate dalle norme vigenti.</p> <p>3. Il presidente designa un vice presidente del comitato scientifico del centro che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Egli resta in carica per la durata del mandato del presidente, fatta salva la facoltà del presidente stesso di sostituirlo in qualsiasi momento.</p>	<p>c) predisporre, coadiuvato dall'area dirigenziale preposta all'apprendimento permanente, il programma triennale di sviluppo e degli interventi, i piani annuali di attività e le relazioni periodiche e consuntiva;</p> <p>d) svolge i compiti previsti (...) dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dagli indirizzi in materia degli organi di governo;</p> <p>Idem</p> <p>Idem</p> <p>Idem</p>
<p>Art. 8 – Personale, risorse, gestione amministrativo-contabile</p> <p>1. Il centro subentra all'Accademia per il management sanitario (AMAS) del preesistente ordinamento statutario, nelle relative situazioni giuridiche attive e passive.</p> <p>2. Per il raggiungimento delle proprie finalità il centro si avvale del supporto dell'area formazione permanente e <i>post lauream</i>, del relativo budget economico e degli investimenti e delle relative risorse umane e strumentali, come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto di costituzione.</p> <p>3. La gestione delle risorse finanziarie avviene secondo quanto previsto dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché dagli indirizzi in materia deliberati dagli organi di governo. AMAS non è un centro autonomo di gestione, non ha autonomia amministrativa e gestionale né patrimoniale e non dispone di un proprio budget economico e degli investimenti. AMAS può porre in essere gli atti finalizzati alla realizzazione dei suoi scopi istituzionali.</p>	<p>Art. 8 – Personale, risorse, gestione amministrativo-contabile</p> <p>(...)</p> <p>1. Per il raggiungimento delle proprie finalità il centro si avvale del supporto dell'area dirigenziale preposta all'apprendimento permanente, del relativo <i>budget</i> economico e degli investimenti e delle relative risorse umane e strumentali (...).</p> <p>2. La gestione delle risorse finanziarie avviene secondo quanto previsto dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché dagli indirizzi in materia deliberati dagli organi di governo. AMAS non è un centro autonomo di gestione, non ha autonomia amministrativa e gestionale né patrimoniale e non dispone di un proprio <i>budget</i> economico e degli investimenti. AMAS può porre in essere gli atti finalizzati alla realizzazione dei suoi scopi istituzionali.</p>

<p>Le risorse finanziarie del centro sono allocate con idoneo titolo nella proposta di budget economico e degli investimenti dell'area formazione permanente e <i>post lauream</i> con destinazione vincolata alle attività del centro.</p> <p>4. Costituiscono dotazione finanziaria del centro le seguenti risorse:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il contributo di funzionamento ordinario, assegnato annualmente dall'Ateneo; b) altri eventuali finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Ateneo; c) eventuali fondi provenienti da soggetti pubblici e/o privati finalizzati ai compiti e alle attività del centro; d) proventi da attività in conto terzi svolta dal centro; e) residui attivi della preesistente Accademia per il Management Sanitario (AMAS). 	<p>Le risorse finanziarie del centro sono allocate con idoneo titolo nella proposta di <i>budget</i> economico e degli investimenti dell'area dirigenziale preposta all'apprendimento permanente, con destinazione vincolata alle attività del centro.</p> <p>3. Costituiscono dotazione finanziaria del centro le seguenti risorse:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il contributo di funzionamento ordinario, assegnato annualmente dall'Ateneo; b) altri eventuali finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Ateneo; c) eventuali fondi provenienti da soggetti pubblici e/o privati finalizzati ai compiti e alle attività del centro; d) proventi da attività in conto terzi svolta dal centro; (...)
<p>Art.9 - Beni inventariabili</p> <p>1. All'atto della sua costituzione il centro acquisisce il materiale inventariato presso l'Accademia per il Management Sanitario (AMAS) del preesistente ordinamento statutario.</p> <p>2. Il centro dispone, altresì, dei beni acquisiti direttamente o al medesimo concessi in uso, i quali sono rispettivamente, annotati sull'inventario e sul registro dei beni in uso gestiti dall'economista dell'Ateneo.</p>	<p>(...)</p> <p>1. Il centro dispone (...) dei beni acquisiti direttamente o al medesimo concessi in uso, i quali sono rispettivamente, annotati sull'inventario e sul registro dei beni in uso (...).</p>
<p>Art. 10 – Valutazione</p> <p>1. Il centro è soggetto a una valutazione periodica triennale, di natura funzionale ed economica, a cura degli organi di governo, con possibilità di avvalersi di revisori esterni.</p>	<p>Art. 10 – Valutazione</p> <p>1. Il centro è soggetto a una valutazione periodica (...), di natura funzionale ed economica, a cura degli organi di governo, con possibilità di avvalersi di revisori esterni.</p>
<p>Art.11 - Scioglimento</p> <p>1. AMAS può essere sciolto con decreto rettorale, su delibera del consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, sentito il comitato scientifico, fatto salvo il caso di motivata impossibilità di riunirlo o di motivata urgenza.</p>	<p>Idem</p>
<p>Art. 12 - Norme transitorie e finali</p> <p>1. Eventuali modifiche al presente provvedimento sono disposte con decreto rettorale, su delibera del</p>	<p>Art. 12 - Norme transitorie e finali</p> <p>1. Eventuali modifiche al presente provvedimento sono disposte con decreto rettorale, su delibera del</p>

<p>consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, su proposta approvata dal comitato scientifico del centro con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.</p> <p>2. Il presidente dell'Accademia per il Management Sanitario (AMAS) del preesistente ordinamento statutario è autorizzato a portare a termine le attività in corso e a porre in essere gli adempimenti finalizzati alla liquidazione della struttura.</p> <p>3. Per tutto quanto non contemplato dal presente provvedimento si fa rinvio allo Statuto e ai regolamenti dell'Ateneo.</p> <p>4. Il presente decreto è pubblicato nell'albo informatico dell'Ateneo, sul relativo sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente" e l'originale è conservato presso l'area legale e generale, servizio affari generali.</p>	<p>consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, anche su proposta approvata dal comitato scientifico del centro con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.</p> <p>(...)</p> <p>2. Idem</p> <p>(...)</p>
<p>ALLEGATO A</p> <p>Risorse umane AMAS si avvale del supporto dell'area formazione permanente e <i>post lauream</i>.</p> <p>Risorse Finanziarie Ad AMAS è assegnato un contributo di funzionamento ordinario annuo, nell'ambito del finanziamento ministeriale concesso all'Ateneo a titolo di fondo di finanziamento ordinario, nella misura che sarà calcolata in applicazione degli indirizzi degli organi di governo, con correlata imputazione sulla pertinente voce del bilancio unico di previsione dell'Ateneo. Il centro si sostiene inoltre con entrate proprie.</p> <p>Spazi Il centro avrà sede presso appositi locali messi a disposizione dalla scuola di scienze mediche e farmaceutiche.</p>	<p>(...)</p>